

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 553 del 8 Aprile 2021

Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 23/2020. **Decreto di subentro** della società **OTTICA DUE14 S.R.L.** in qualità di beneficiario sulla domanda presentata dalla professionista **MAINI LISA** ed acquisita con protocollo **CR/2020/17500 del 09/09/2021**.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto inoltre l'articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., che prevede sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 dicembre 2017 recante “Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto, inoltre, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Vista la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, con la quale, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il

ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; (cosiddetto bando ordinario), di seguito modificato e integrato dalle proprie Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019, n. 12 del 18 maggio 2020, n. 24 del 7 settembre 2020, n. 1 del 13 gennaio 2021 e n. 6 del 18 Febbraio 2021;

Considerato:

– che il suddetto bando ordinario, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle sopra richiamate ordinanze e, in particolare, dall'Ord. n. 12 del 18 maggio 2020, ha previsto che la terza finestra temporale per la presentazione delle domande di contributo si dovesse aprire alle ore 10.00 del 4 giugno 2020 e si dovesse chiudere alle ore 13.00 del giorno 30 giugno 2020, salvo una sua chiusura anticipata della stessa al raggiungimento di 100 domande presentate, così distribuite:

- 8 domande per il comune di Ferrara;
- 5 domande per il comune di Cento;
- 5 domande per il comune di Carpi;
- 82 domande per i restanti Comuni;

– che la sopra citata terza finestra del bando ordinario si è chiusa anticipatamente per il raggiungimento di 100 domande presentate;

– che, a seguito della chiusura anticipata della suddetta finestra, è emerso che è stata avviata e non completata la compilazione di un numero complessivo di 184 domande;

Vista la deliberazione di Giunta n. 825/2020, recante “Decreto Legge n. 74/2012 convertito in legge con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012 n. 122: proposta al commissario delegato per la ricostruzione post sisma del 2012 di approvazione di un bando straordinario (2° bando) finalizzato a promuovere il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici delle aree colpite dal sisma”;

Preso atto che, con l'Ordinanza n. 23/2020 è stato approvato il secondo bando straordinario – avente le stesse finalità, gli stessi interventi e spese ammissibili del bando approvato con l'Ordinanza n. 2/2019, – in seguito modificata e integrata con le Ordinanze n. 3 del 27/2/2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020 – rivolto ai soggetti i quali, in occasione dell'apertura della 3° finestra del sopra citato bando, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della finestra stessa - determinata dal raggiungimento del numero massimo di richieste previste - risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

Vista la Determinazione del direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto “Individuazione dei collaboratori

per l'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l'ordinanza n.3/2019”;

Vista la Determinazione del direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 5455 del 30/03/2021, avente ad oggetto “Modifica della composizione del nucleo di valutazione, nominato con propria determinazione n.6318/2019, per l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l'ordinanza n.3/2019 e ss.mm.ii.”;

Premesso che sulla piattaforma RNA non è possibile acquisire contestualmente un unico COVAR di variazione del beneficiario e di variazione del contributo concesso si provvederà con due distinti atti:

- ad autorizzare il subentro della società **OTTICA DUE14 S.R.L.** in qualità di beneficiario sulla domanda presentata dalla professionista **MAINI LISA** ed acquisita con protocollo CR/2020/17500 del 09/09/2021 e contestualmente di autorizzare la variazione della sede intervento;

- ad autorizzare la variazione in diminuzione;

Pertanto, con il presente atto si provvederà ad autorizzare il subentro della società **OTTICA DUE14 S.R.L.** in qualità di beneficiario sulla domanda presentata dalla professionista **MAINI LISA** e contestualmente di autorizzare la variazione della sede intervento;

Preso atto:

- che in data 09/09/2019 la professionista **MAINI LISA**, Codice Fiscale MNALSI84D42F240N, Partita IVA 03124470364, ha presentato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, la domanda di contributo registrata con Prot. n. **CR/2020/17500**;

- che, con **Decreto n. 2115 del 24 Novembre 2020**, è stato concesso alla professionista **MAINI LISA** un contributo complessivo pari a **€ 126.197,23**;

- che in data 19/03/2021, tramite l'applicativo SFINGE2020, la professionista **MAINI LISA** ha presentato tre richieste di autorizzazione relative alla variazione del soggetto beneficiario (prot. CR/2021/3901), della sede intervento (prot. CR/2021/3902) e del piano dei costi in diminuzione (prot. n. CR/2021/3903) ai sensi dell'art. 34 del Bando straordinario, nello specifico la variazione del soggetto beneficiario ha ad oggetto il subentro della società **OTTICA DUE14 S.R.L.**, a seguito della trasformazione della libera professionista MAINI LISA in una società la **OTTICA DUE14 S.R.L.** P.IVA 03949620367, di cui la sig.ra Maini Lisa è socia di maggioranza, amministratrice e rappresentante legale;

- che, in data 29/03/2021, tramite l'applicativo SFINGE2020, prot. n. CR/2021/4383, la società **OTTICA DUE14 S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Piazza

della Conciliazione n. 8, C.F./P.IVA 03949620367, ha presentato domanda di subentro, dichiarando:

- di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti nel presente bando straordinario, ad esclusione di quelli relativi alla dimensione di PMI richiesta al momento della domanda;

- la volontà di realizzare e portare a termine il progetto e di assumere tutti gli obblighi, oneri e impegni previsti nel bando straordinario approvato con Ord. n. 23/2020;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, a seguito dell'esito positivo delle verifiche, accoglie:

- la richiesta di autorizzazione alla variazione del soggetto beneficiario e conseguente richiesta di subentro del nuovo beneficiario, **OTTICA DUE14 S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Piazza della Conciliazione n. 8, C.F./P.IVA 03949620367;

- la richiesta di autorizzazione alla variazione sede intervento da Via Volturmo n. 18 a Piazza della Conciliazione n. 8, nel Comune di Mirandola (MO);

Preso atto che spetterà alla società subentrante **OTTICA DUE14 S.R.L.** provvedere alla rendicontazione attraverso la presentazione di documenti di spesa ad essa intestati;

Visti:

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche, in particolare l'art.3;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche;

Visto inoltre il D.lgs. n. 159/2011, così come integrato e modificato dai DD.Lgs. n. 218/2012 e 153/2014, avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Richiamato, in particolare, l'articolo 83, comma 3 del predetto decreto legislativo, secondo il quale la documentazione antimafia non è richiesta:

- per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività professionali non organizzate in forma di impresa nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

- per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Dato atto, per quanto attiene gli accertamenti antimafia:

- che il Servizio Qualificazione delle Imprese, non ha proceduto – come previsto nel sopra citato articolo 83 - alla richiesta alla Prefettura competente della relativa documentazione antimafia ai sensi del Libro II, capi II, III e IV del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- che tale verifica potrà essere effettuata successivamente, a campione, sulla base delle dichiarazioni indicate nelle domande di contributo presentate a valere sul bando straordinario in oggetto e che, qualora a seguito della stessa dovesse essere acquisita una interdittiva da parte della Prefettura competente, si provvederà a revocare il contributo concesso con il presente provvedimento;

Visti:

- il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico di regolarità contributiva”;

- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche riguardanti la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e che da tali verifiche non sono emerse situazioni irregolari nei confronti dei soggetti stessi;

Dato altresì atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale ai progetti è il seguente: **E85C20000420008**;

Preso atto:

- di quanto su premesso in merito all’acquisizione del codice COVAR;

- che a seguito della richiesta di variazione del soggetto beneficiario, il Servizio Qualificazione delle Imprese ha provveduto, nel “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla professionista **MAINI LISA** e trasferiti alla società subentrante **OTTICA DUE14 S.R.L.**;

- che il codice di concessione RNA (COR) 3555944 è stato variato con COVAR 457906;

- che ha attribuito al soggetto beneficiario subentrante **OTTICA DUE14 S.R.L.**, il nuovo codice Concessione RNA (COR) 5102889 (collegato al precedente COR 3555944);

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

DECRETA

1. di **autorizzare**, a seguito della verifica della documentazione presentata e la verifica dei requisiti di ammissibilità, la richiesta di autorizzazione alla variazione del soggetto beneficiario e conseguente richiesta di subentro del nuovo beneficiario, la società **OTTICA DUE14 S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Piazza della Conciliazione n. 8, C.F./P.IVA 03949620367, in qualità di beneficiario, sul progetto prot. n. **CR/2020/17500 del 09/09/2021** presentato dalla professionista **MAINI LISA**;

2. di **autorizzare**, a seguito della verifica della documentazione presentata e la verifica dei requisiti di ammissibilità, la richiesta di autorizzazione alla variazione sede intervento da Via Volturmo n. 18 a Piazza della Conciliazione n. 8, nel Comune di Mirandola (MO);

3. di **concedere** alla società subentrante **OTTICA DUE14 S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Piazza della Conciliazione n. 8, C.F./P.IVA 03949620367, il contributo originariamente concesso pari ad **€ 126.197,23**, e di provvedere con successivo decreto di variazione a rideterminare, in diminuzione, il contributo concesso come richiesto con istanza prot. n. CR/2021/3903 del 19/03/2021;

4. di dare atto che il suddetto subentro è stato autorizzato dal Nucleo di valutazione, ai sensi di quanto stabilito nel bando approvato con l'Ordinanza n. 23/2020;

5. di prendere atto che il Servizio Qualificazione delle Imprese, con riferimento al sopra citato subentro della società **OTTICA DUE14 S.R.L.** ha provveduto ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla professionista **MAINI LISA** e trasferiti alla società subentrante **OTTICA DUE14 S.R.L.** e che il codice di concessione RNA (COR) 3555944 è stato variato con COVAR 457906;

6. che al soggetto beneficiario subentrante **OTTICA DUE14 S.R.L.**, è stato assegnato il nuovo codice Concessione RNA (COR) 5102889 (collegato al precedente COR 3555944);

7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa, per conoscenza alla professionista **MAINI LISA** e al soggetto beneficiario subentrante **OTTICA DUE14 S.R.L.**;

8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
Originale firmato digitalmente